



Bruxelles, 23.4.2021
COM(2021) 218 final

2018/0231 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento che istituisce il
"programma per il mercato unico" relativo al mercato interno, alla competitività delle
imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli
alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento che istituisce il "programma per il mercato unico" relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 441 final – 2018/0231(COD)):	7 giugno 2018
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	17 ottobre 2018
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	12 febbraio 2019
Data di trasmissione della proposta modificata:	N/D
Data di adozione della posizione del Consiglio:	13 aprile 2021

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Fin dalla sua istituzione, il mercato interno ha costituito un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione; ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un'economia più forte, equilibrata ed equa, ma deve adeguarsi costantemente a un contesto in rapido mutamento caratterizzato dalla rivoluzione digitale e dalla globalizzazione e ciò rappresenta una notevole sfida per la regolamentazione e l'applicazione.

Il programma per il mercato unico riunisce attività finanziate nell'ambito di sei programmi precedenti in materia di competitività delle imprese, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, informativa finanziaria e revisione contabile, filiera alimentare e statistiche europee. Il programma per il mercato unico comprende inoltre attività in precedenza finanziate direttamente, nell'ambito di linee di bilancio relative al mercato interno o ad esso correlate quali la normazione europea, la vigilanza del mercato e l'attuazione e lo sviluppo del mercato interno dei servizi finanziari, e nuove azioni volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, ad esempio nel settore dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla concorrenza.

Tutte queste attività hanno in comune obiettivi condivisi intesi a regolamentare, attuare, agevolare e proteggere varie attività e operatori nell'ambito del mercato interno facendo rispettare la normativa pertinente, nonché a preservare l'ininterrotto funzionamento del

mercato interno. Tutte queste attività sono fondamentali per il buon funzionamento del mercato interno ed è necessario continuare il sostegno finanziario ad esse destinato. Il programma proposto assicura la continuità delle diverse azioni precedenti e nel contempo razionalizza e sfrutta le sinergie tra tali azioni.

Quanto alle statistiche europee, il programma sostituisce il precedente programma sulle statistiche europee fissando il quadro finanziario per statistiche europee di alta qualità, comparabili e attendibili volte a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione. Occorre sottolineare che le statistiche europee, se da un lato contribuiscono indubbiamente alla realizzazione delle politiche del mercato interno, dall'altro hanno una portata molto più ampia del mercato interno poiché servono per tutte le politiche dell'Unione.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo provvisorio raggiunto in sede di trilogia fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, quale concluso l'8 dicembre 2020. Fra gli elementi principali di tale accordo si annovera quanto segue.

- **Durata del programma:** il programma è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 e la sua durata è allineata a quella del QFP.
- **Assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione del programma:** i legislatori hanno convenuto che i costi totali del sostegno amministrativo e tecnico non superino il 5 % del valore della dotazione finanziaria complessiva disponibile per l'attuazione del programma.
- **Beneficiari designati che rappresentano gli interessi dei consumatori a livello dell'Unione:** si è convenuto di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in relazione alla rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell'Unione per modificare l'elenco dei soggetti che possono beneficiare di una sovvenzione nell'ambito del programma senza un invito a presentare proposte.
- **Laboratori di riferimento nazionali in qualità di beneficiari designati e loro accreditamento:** fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri di fornire risorse finanziarie adeguate ai laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante e ai laboratori di riferimento nazionali per la salute degli animali in conformità del regolamento (UE) 2017/625, è stato raggiunto un accordo sulla possibilità che tali laboratori ricevano, in qualità di beneficiari designati, le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma se le azioni di tali laboratori rappresentano un valore aggiunto dell'Unione e se sono disponibili a titolo del programma finanziamenti sufficienti.
- **Norme sul cofinanziamento nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi:** il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato un tasso di cofinanziamento fisso del 50 %, eccezionalmente aumentato al 75 % e al 100 % a determinate condizioni, e una disposizione secondo cui la Commissione adotterà un atto di esecuzione per fissare un tasso di cofinanziamento inferiore, se necessario per motivi di indisponibilità di bilancio, insufficiente attuazione di un programma o delle misure di emergenza nel settore veterinario e fitosanitario, oppure graduale soppressione del cofinanziamento delle azioni contro le malattie animali o gli organismi nocivi per le piante.

- **Atti delegati, atti di esecuzione e comitati:** i colegislatori hanno convenuto che i programmi di lavoro siano adottati mediante atti di esecuzione intesi ad attuare le norme già stabilite nell'atto di base e, se del caso, conformemente alla pertinente legislazione settoriale. Per quanto riguarda gli atti delegati, è stato convenuto che il potere di adottare atti delegati sia conferito alla Commissione per un periodo di sette anni, tacitamente prorogato per periodi di identica durata a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga.
- **Retroattività:** è stato convenuto che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La Commissione sostiene l'accordo provvisorio raggiunto in sede di trilaterale, che apre la strada a un'adozione rapida del nuovo programma. Il programma contribuirà a rafforzare la governance del mercato interno e consentirà ai cittadini, alle imprese, ai consumatori e alle autorità pubbliche di beneficiare dei vantaggi dell'integrazione del mercato.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio, che riflette pienamente l'accordo provvisorio raggiunto dai colegislatori l'8 dicembre 2020.